

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

**POLIZZA QUADRO**  
**Leasing Beni Strumentali**  
**All Risks**

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

**POLIZZA LEASING BENI STRUMENTALI N. 2010/10/2200908**

**DEFINIZIONI**

*Le presententi condizioni regolano l'assicurazione dei beni oggetto della locazione finanziaria, a cura del concedente, come previsto dal contratto di leasing.*

Nel testo si intende per:

**SOCIETA'**

la Società Reale Mutua di Assicurazioni e coassicuratrici.

**CONTRAENTE**

MPS LEASING E FACTORING S.p.a. via Aldo Moro, 11/13 - 53100, Partita IVA 01073170522

**ASSICURATO**

la MPS LEASING E FACTORING S.p.a., via Aldo Moro, 11/13 - 53100, Partita IVA 01073170522

**UTILIZZATORE**

Colui (società o persona fisica) che conduce in locazione finanziaria il bene oggetto della copertura assicurativa.

**POLIZZA**

il documento che prova l'Assicurazione.

**PREMIO**

la somma dovuta dal Contraente alla Società.

**SINISTRO**

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**INDENNIZZO**

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**SCOPERTO**

la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato/Utilizzatore.

**FRANCHIGIA**

la parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato/Utilizzatore.

**COSTO DI ACQUISTO A NUOVO**

il costo delle macchine o gruppo di macchine nuove di fabbrica espresso in Euro, I.V.A. esclusa, comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

Relativamente alle macchine o gruppi di macchine acquistati all'estero, il costo in Euro verrà determinato in base alle quotazioni di cambio della Borsa dei Valori di Milano del giorno stesso in cui deve essere conteggiato il costo stesso.

**SEZIONE 1 - ASSICURAZIONE DANNI ALLE COSE**

**1.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga, durante il periodo di efficacia della polizza nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare l'Assicurato delle perdite e/o danni materiali e diretti subiti dalle macchine assicurate date in locazione agli utilizzatori e causati da qualsiasi evento salvo le delimitazioni in seguito espresse.

**1.2 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE**

La Società non è obbligata per i danni:

a) causati dal dolo del Contraente o dell'Assicurato;

b) dovuti da vizi e/o difetti propri delle macchine assicurate o causati da normale obsolescenza e usura delle stesse, restando ferma la risarcibilità dei guasti accidentali dovuti al funzionamento;

c) di carattere estetico quali ammaccature, sverniciature e simili nonché alla mazza battente e al blocco incudine dei magli, agli organi di frantumazione, alle parti accessorie intercambiabili per una determinata lavorazione, a utensili, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, cinghie;

d) verificatisi e determinatisi durante le operazioni di montaggio, smontaggio, collaudo, e/o messa a punto delle macchine assicurate qualora le suddette operazioni durino oltre 30 giorni lavorativi

e) danni indiretti quali mancanza di locazione, di godimento, di reddito commerciale o industriale o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Non rientrano sotto le garanzie prestate con la presente polizza:

f) gli autoveicoli targati, gli aeromobili, i natanti, le attrezzature di varo, le frese per gallerie, qualunque ne sia il loro uso e destinazione, con riferimento agli autoveicoli targati, si precisa che la presente esclusione è limitata a quelli ad uso e trasporto materiali e/o persone, restando invece incluse nell'assicurazione le macchine operatrici da cantiere e/o agricole quali, a titolo esemplificativo: autobetoniere, caterpillars, autopompe per calcestruzzo, autogrù, macchine escavatrici o movimento terra, trattori o macchine agricole in genere e simili. Sono comunque esclusi per questo tipo di macchine i guasti meccanici ed elettrici.

g) le macchine che, non essendo semoventi, siano installate all'aperto, salvo che tale sia la loro normale destinazione e che siano progettate per stare all'aperto;

h) le macchine installate in locali dove avvengano abitualmente lavorazioni di materie esplosive e che servano ad abituale deposito di tali sostanze.

i) apparecchi POS, bancomat, apparecchiature di rilevamento automatico delle infrazioni stradali in genere, autovelox e/o rilevatori di velocità.

**1.3 - SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO**

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, **ferme restando le esclusioni di cui all'art. 3.1 - DELIMITAZIONE GENERALE DEI RISCHI ASSICURATI delle "CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI"**

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato per singolo sinistro, previa detrazione delle franchigie previste dalla presente polizza e che la Società non indennizza, in nessun caso, per singolo sinistro, somma superiore al 70% della somma assicurata.

**1.4 - RECESSO GARANZIE EXTENDED**

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

Per quanto attiene alle garanzie extended (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato) **la Società e il Contraente hanno la facoltà di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.** In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio pagato e non goduto, relativo alla garanzia.

**1.5 - TERREMOTO, MAREMOTO, ERUZIONI VULCANICHE**

In caso di terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa, prima durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di polizza.

**Ai fini della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo viene effettuato per singolo sinistro, previa detrazione delle franchigie previste dalla presente polizza e che la Società non indennizza, in nessun caso, somma superiore al 70% della somma assicurata.**

**1.6 - INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazioni, alluvioni e allagamenti in genere, **ferme restando le delimitazioni di polizza. Ai fini della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo viene effettuato per singolo sinistro, previa detrazione delle franchigie previste dalla presente polizza e che la Società non indennizza, in nessun caso, per singolo sinistro, somma superiore al 70% della somma assicurata.**

**1.7 - RECESSO GARANZIE CATASTROFALI**

Per quanto attiene alle garanzie catastrofali (terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche) **la Società e il Contraente hanno la facoltà di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.** In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio pagato e non goduto, relativo alla garanzia prestata con la presente clausola.

**1.8 - SCOPERTI E FRANCHIGIE**

**Il danno indennizzabile verrà liquidato applicando gli scoperti e le franchigie che seguono:**

**a) GARANZIA FURTO - SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO**

Scoperto 10% minimo di € 1.000,00:

Per macchinari ed attrezzature da cantiere

- scoperto 25% con minimo di € 5.000,00;

Per beni ad impiego mobile scoperto 20% min di € 300,00.

**b) ALTRE GARANZIE**

Scoperto del 10% minimo di € 500,00;

**c) AUTOGRÙ in genere**

Scoperto 25% minimo di € 7.500,00 per qualsiasi danno;

**d) GARANZIA GUASTI meccanici ed elettrici**

Scoperto 20% min € 2.000,00 per sinistro;

Limite d'indennizzo € 25.000,00 per sinistro;

**1.9 - SOMME ASSICURATE****A) MACCHINE NUOVE**

La somma assicurata per ciascuna macchina o gruppo di macchine deve essere uguale al rispettivo costo di acquisto a nuovo alla data della stipulazione del contratto di locazione comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

**B) MACCHINE NON NUOVE**

La somma assicurata per ciascuna macchina o gruppo di macchine deve essere uguale al corrispettivo costo di acquisto al momento della stipulazione del contratto di locazione comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

Per le macchine ricollocate in leasing, e pertanto senza fattura di acquisto, la somma assicurata è rappresentata dal valore commerciale convenzionale comunicato dalla ditta assicurata.

**1.10 - LIMITI DI RISARCIMENTO**

**In caso di sinistro risarcibile a termini della presente Sezione 1 - ASSICURAZIONE DANNI ALLE COSE, la Società non sarà obbligata a risarcire importo superiore a € 6.000.000,00 per ciascun sinistro col limite di € 5.000.000,00 per singola macchina. Per autogrù in genere, massimo per singola macchina € 600.000,00, massimo assicurabile per Utilizzatore € 1.000.000,00**

**1.11- MACCHINE OLTRE 10 ANNI DI ETÀ**

Per le macchine o impianti che abbiano oltre 10 anni di età al momento della firma del contratto di leasing, **sono escluse le garanzie guasti elettrici e meccanici.**

**1.12 - STRUMENTI ED APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE**

Ferme le delimitazioni di polizza, la garanzia è estesa ai danni agli apparecchi o impianti assicurati durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto compreso il trasporto a mano, entro i limiti territoriali previsti dall' art. 3.6 TERRITORIALITA' delle "CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI" purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località.

Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli, la garanzia è estesa ai danni causati da furto durante le ore notturne, dalle 22.00 alle 6.00, purché i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e le portiere chiuse a chiave o in una rimessa pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di capotta rigida.

**1.13 - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE**

**Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del sinistro, l'Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia, non si applicherà tale disposizione qualora si verificano aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 20%.**

**1.14 - MAGGIORI COSTI**

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento del bene assicurato, la Società, indennizza le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino ad esempio:

- 1) l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- 2) il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- 3) le lavorazioni presso terzi.

**La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:**

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità Giudiziaria;

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

- b) difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene distrutto o danneggiato;
- d) ricostruzione di programmi distrutti o danneggiati.

Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni assicurati danneggiati o distrutti. Il limite dell'indennizzo per tale estensione di garanzia è stabilito nella misura massima pari al 25% della somma assicurata del ben colpito con il massimo di € 30.000,00 per sinistro. Per ogni sinistro viene applicata una franchigia di tre giorni.

**1.15 - RIMBORSO CANONI**

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, che colpisca il macchinario dato in locazione e che provochi l'inattività totale della macchina stessa, la Società si obbliga ad indennizzare all'Utilizzatore l'equivalente dei canoni di locazione che lo stesso sarebbe tenuto a pagare per il periodo della riparazione o della sostituzione del macchinario colpito da sinistro.

Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni assicurati danneggiati o distrutti e avrà durata massima di 90 giorni con una franchigia di 10 giorni dal verificarsi del sinistro. Il limite di indennizzo viene stabilito in € 30.000,00 per sinistro.

**1.16 - ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI**

Il Contraente e/o l'Assicurato ha diritto di ottenere prima della liquidazione del sinistro - il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite - a condizione che non siano insorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al "valore a nuovo" dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro il Contraente e/o l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettategli che verrà determinato allo stato dei valori al momento della richiesta.

**1.17 - ONORARI PERITI**

La Società risarcisce l'equa remunerazione dovuta al Contraente e/o Assicurato in caso di sinistro, per il lavoro svolto dai periti e le relative spese, sino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo al fine di produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento che il Contraente e/o Assicurato sia tenuto a dare alla Società ai termini delle C.G.A.; rimane convenuto che la Società non pagherà per ogni singolo sinistro importo superiore a € 5.000,00.

**SEZIONE 2 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DEL CONTRAENTE****2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società risponde delle somme che il Contraente sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati, dalle macchine assicurate a terzi, sia per morte sia per lesioni personali sia per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale, imputabile al Contraente medesimo nella sua qualità di proprietario delle macchine stesse.

**2.2 - DEFINIZIONI DI TERZI**

Non sono considerati terzi:

- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e gli amministratori del Contraente ed i loro congiunti, genitori, figli, nonché parenti e affini con loro conviventi;
- le persone soggette all'obbligo di assicurazione INAIL che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione ai lavori di installazione, messa a punto, collaudo e manutenzione delle macchine assicurate.

**2.3 - RISCHI ESCLUSI**

L'Assicurazione non comprende:

- a) i danni di cui debba rispondere l'Utilizzatore in dipendenza dell'uso delle macchine;
- b) i danni ad altre macchine date in locazione dal Contraente;
- c) i danni da furto;
- d) i danni da inquinamento in genere;
- e) i danni derivanti dalla detenzione e/o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f) i danni conseguenti ad errate o difettose elaborazioni di dati;
- g) i rischi per i quali, in conformità alle norme di legge, è obbligatoria l'assicurazione;
- h) le responsabilità volontariamente assunte dal Contraente e/o Utilizzatore e non derivanti direttamente dalla legge.

**2.4 - RISCHI COMPRESI**

E' compresa nell'assicurazione la Responsabilità Civile del Contraente per:

- a) i danni conseguenti a morte o a lesioni personali subiti dall'Utilizzatore e dai suoi dipendenti;
- b) danneggiamenti ai prodotti dell'Utilizzatore lavorati dalle macchine assicurate;
- c) danneggiamenti ai supporti meccanografici di dati (schede, nastri, dischi e simili);
- d) danni da sospensioni di servizio o da mancato uso.

**2.5 - SCOPERTO**

Per ogni sinistro di cui al precedente art. 2.4 - RISCHI COMPRESI - punti b) - c) - d), si provvederà ad applicare uno scoperto del 10%.

**2.6 - MASSIMALI DI GARANZIA**

L'Assicurazione di cui alla presente polizza viene prestata fino alla concorrenza di:

- a) € 3.000.000,00 quale esposizione massima della Società per ogni anno assicurativo ma con il limite di € 300.000,00 per ogni sinistro di cui all'art. 2.4 - RISCHI COMPRESI punti b) - c) - d) con la precisazione che tale importo rappresenta anche la massima esposizione della Società per anno assicurativo;
- b) € 1.500.000,00 per ogni altro sinistro.

**SEZIONE 3 - CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI****31-DELIMITAZIONE GENERALE DEI RISCHI ASSICURATI**

La Società non è obbligata per i danni avvenuti in occasione, anche indirettamente connessi, di:

- a) atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione armata, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, servizio del diritto di guerra, sequestri, rappresaglie, arresti, confische,

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

- provvedimenti di un governo o di altre autorità locali anche di diritto o di fatto, contrabbando, commercio clandestino o proibito;
- b) **eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore e radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, oppure da fatti accaduti in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- a meno che il Contraente o l'Assicurato provi che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.

**3.2 - ATTREZZATURE LAVORAZIONI SPECIALI**

Rientrano nella garanzia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attrezzature per lavorazioni speciali montate su autocarri appositamente predisposti tipo: mulini mobili, betoniere, gru speciali, scale mobili, elevatori, gruppi frigoriferi e simili. La copertura assicurativa è prestata solamente per i beni oggetti del contratto di leasing, escluso l'autocarro targato.

**3.3 - TRASFERIMENTO ENTI**

Fermo il disposto dell'art. 1898 c.c., l'eventuale cambiamento di ubicazione dovuto a trasferimento di Sede dell' Utilizzatore o spostamento in stabilimenti diversi dall' Utilizzatore stesso, anche in caso di subentro di diverso Utilizzatore non comporta la decadenza di garanzia.

**3.4 - ENTI ALL'ESTERO**

**Per le macchine o gli impianti dati in locazione nei Paesi extra Unione Europea, la Società, non sarà tenuta a risarcire somma maggiore di quella assicurata, a parziale deroga di quanto disposto all'art. 5.4 - LIQUIDAZIONE DANNI, della SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI, San Marino e Città del Vaticano sono equiparati ai Paesi dell' Unione Europea.**

**3.5 - RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società rinuncia al diritto di surrogazione ex art. 1916 c.c. nei confronti degli Utilizzatori e sub locatori, affittuari dei beni assicurati salvo il caso di dolo.

**3.6 - TERRITORIALITA'**

La garanzia della presente polizza è operante qualora le macchine assicurate siano utilizzate nei Paesi appartenenti all'Unione Europea, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano; per ubicazioni diverse dovrà essere data comunicazione preventiva alla Società.

La Società si impegna a dare copertura - previa comunicazione del Contraente - ai beni strumentali locati al di fuori dell' Unione Europea.

**Relativamente ai paesi Extra Unione Europea, ad esclusione di Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano equiparati ai Paesi dell'Unione Europea, per il macchinario di cantiere ubicato all'estero non si intende operante la garanzia "Valore a Nuovo".**

**3.7 - SUBLOCAZIONE BENE ASSICURATO**

Si precisa che le garanzie della presente polizza sono operanti anche nel caso in cui l'Utilizzatore abbia sub-locato o affittato a terzi la macchina assicurata.

**3.8 - CAMBIO CONTRATTO DI LOCAZIONE**

I criteri di liquidazione di cui all'art. 5.4 - LIQUIDAZIONE DANNI delle NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI, si intendono operanti anche in caso di subentro e/o cessione nell'ambito dello stesso contratto di locazione. In caso di prolungamento della durata del contratto, la Società liquiderà il valore di rimpiazzo solo per il periodo della durata originaria del contratto. In seguito la liquidazione verrà effettuata sulla base dello stato d'uso.

**3.9 - CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE**

Le macchine assicurate devono essere conservate con diligenza e cura e tenute in condizioni tecniche funzionali al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione.

Esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, o sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori alle tecniche consentite.

Il Contraente e/o l'Assicurato si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della Società di visitare le macchine assicurate ed a dar loro tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

In ogni caso di aggravamento del rischio e salvo che il Contraente e/o l'Assicurato, a richiesta della Società, non riporti il rischio allo stato normale, è in facoltà della Società risolvere il contratto anche parzialmente, escludendo dall'assicurazione le partite comprendenti le macchine cui l'aggravamento si riferisce, in quanto dette partite siano considerate separatamente in polizza.

**SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE****4.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO BUONA FEDE**

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

**4.2 - ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente e/o Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).

**4.3 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Il Contraente e/o Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c..

Tuttavia, l'omissione da parte del Contraente e/o Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

**4.4 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

**4.5 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

#### 4.6 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### 4.7 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### 4.8 - FORO COMPETENTE

Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente polizza è quello ove ha sede il Contraente/Assicurato.

#### 4.9 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

### SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

#### RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE 1 - ASSICURAZIONE DANNI ALLE COSE

##### 5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Tutti i sinistri alle macchine assicurate devono essere denunciati per iscritto dal Contraente e/o dall'Assicurato alla Società entro 30 giorni dalla data dell'evento o dal momento in cui ne sia venuta a conoscenza.

I sinistri di incendio, furto, rapina o di eventi presumibilmente dolosi, devono essere denunciati all'Autorità Giudiziaria e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società.

Il Contraente e/o l'Assicurato devono fare quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno ottemperando alle istruzioni della Società, prima dell'inizio delle riparazioni, fornire dimostrazione del valore della macchina, dei pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione del guasto, delle spese a ciò necessarie e di quelle sostenute per limitare il danno.

La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatto alla Società, lo stato delle cose può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e/o dall'Assicurato e utilizzatore non avviene entro otto giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato possono prendere tutte le misure necessarie del caso.

La Società non è obbligata ad alcun indennizzo ove si accerti che per giustificare l'ammontare dei danni stessi si è ricorso a documentazione non veritiera o a mezzi fraudolenti, oppure sono state manomesse o alterate dolosamente le tracce e le parti danneggiate dal sinistro. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione o alla sostituzione dell'ente danneggiato in luogo di risarcire il danno in contanti.

In tale caso ne deve fare comunicazione scritta al Contraente entro otto giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.

##### 5.2 - DANNI - PROCEDURA DELLA LIQUIDAZIONE

Si procede alla liquidazione del danno mediante diretto accordo tra Assicurato e Società, ovvero se una delle due parti lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno dall'Assicurato, con apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i periti non si mettano d'accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo di essi, può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, se una delle due parti sopraddette non ha provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta è fatta, su domanda della parte più diligente dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito, quella del terzo fa carico per metà a ciascuna parte ed è liquidata per intero alla Società alla quale è conferita la facoltà di prelevare la quota a carico del Contraente dell'indennizzo dovutogli.

I risultati della liquidazione del danno, concretati dai periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei periti, sono obbligatori per le parti, rinunciando questi fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si è rifiutato di sottoscrivere, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia degli altri periti.

I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

##### 5.3 - DANNI - MANDATO AI PERITI

Ai periti è conferito il seguente mandato:

- di constatare per quanto sia possibile la causa del sinistro;
- di verificare l'esattezza delle indicazioni risultanti dalla polizza o dai successivi atti di variazione e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti e non fossero state dichiarate;
- di verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate e separatamente di quelle rimaste illese danneggiate;
- di stimare il "COSTO DI ACQUISTO A NUOVO" delle cose rimaste danneggiate al momento del sinistro;
- di procedere alla stima dei danni ed alla loro liquidazione, separatamente per ogni singola partita, in conformità alle condizioni tutte della polizza.

##### 5.4 - LIQUIDAZIONE DANNI

**- per enti nei primi 12 mesi dalla data di acquisto a nuovo; escluse autogrù e macchine da cantiere.**

La liquidazione dei danni è fatta nel seguente modo:

###### A) in caso di danno riparabile:

- stimando il "Costo di acquisto a nuovo" al momento della stipulazione del contratto di locazione della o delle macchine colpite, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio;
- stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente le funzioni a cui è destinata;
- stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti eventualmente sostituite.

Per il calcolo dell'indennizzo si prende l'importo stimato in **A) 2)**, si defalca dall'importo stimato in **A) 3)**;

###### B) in caso di danno non riparabile:

- stimando il "Costo di acquisto a nuovo" al momento della stipulazione del contratto di locazione della o delle macchine colpite, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio;
- stimando il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato come in **B) 1)** quello stimato come in **B) 2)** con il limite del doppio del valore che le cose colpite avevano al momento del sinistro con il massimo della somma assicurata, tenuto conto della vetustà e del loro deperimento per uso od altra causa nei primi 12 mesi dalla data di acquisto a nuovo.

Fermo quanto previsto dall'art. 5.4 lett. B), un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate in **A) 2)** sono uguali o superiori al valore delle cose danneggiate al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e deperimento.

**Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del sinistro, l'Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia non si applicherà tale disposizione, qualora si verificassero aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualoratale**

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

misura venga superata, la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 20%.  
Dall'indennizzo calcolato come ai precedenti comma sono detratte le franchigie fissate in polizza.  
Sono escluse dall'indennizzo le spese ed i costi per eventuali revisioni o modifiche della cosa colpita dal sinistro.

**5.5 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI**

- per enti oltre 12 mesi dalla data di acquisto a nuovo,
- per autogrù e macchine da cantiere;

La liquidazione dei danni è fatta nel seguente modo:

**A) nel caso di danni suscettibili di riparazione:**

- 1) stimando il costo di acquisto al momento della stipulazione del contratto di locazione della o delle macchine colpite, comprese le spese d'imbalsaggio, dogana, trasporto e montaggio;
- 2) stimando l'importo totale delle spese di riparazione valutate tenendo conto dell'obsolescenza, vetustà, deperimento per uso o altra causa della o delle macchine colpite, necessarie per rimettere la macchina danneggiata in condizioni di poter compiere normalmente il lavoro a cui è destinata;
- 3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti eventualmente sostituite;

Per il calcolo dell'indennizzo si prende l'importo stimato in **A) 2)** e lo si defalca dell'importo stimato in **A) 3)**.

L'assicurato può richiedere alla Società che ha la facoltà di concedere il reintegro per l'anno assicurativo delle somme assicurate mediante il versamento di un premio supplementare da concordarsi con la Società dopo ciascun sinistro.

**B) nel caso di danni non suscettibili di riparazione causati da furto, rapina, scippo e comunque per tutti i danni ad autogrù e macchine da cantiere**

- 1) stimando il costo di acquisto, al momento della stipulazione del contratto di locazione, della o delle macchine colpite, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio;
- 2) stimando il valore al momento del sinistro della e delle macchine colpite, tenendo conto dell'obsolescenza, vetustà e deperimento per uso o altra causa;
- 3) stimando il valore ricavabile dal residuo al momento del sinistro.

Per il calcolo del risarcimento si prende l'importo stimato come in **B) 2)** e lo si defalca dell'importo stimato in **B) 3)**.

Una macchina si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione [stima **A) 2)**] eguagliano o superano il valore che la macchina aveva al momento del danno [(stima **B) 2)**].

Se le somme assicurate in polizza per ciascuna macchina risultano inferiori a quanto previsto dall'art. 5.4, vale il disposto dell'art. 1907 c.c..

**Per ogni singola macchina l'ammontare complessivo del risarcimento per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo non può eccedere, fermo restando quanto previsto dall'art. 5.4 precedente, il valore commerciale [(stima **B) 2)] della macchina stessa.****

**C) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione, per tutti gli altri casi:**

1) Stimando il costo d'acquisto al momento della stipulazione del contratto di locazione della o delle macchine colpite, comprese le spese d'imbalsaggio, dogana, trasporto e montaggio e deducendo il valore ricavabile al momento del sinistro dai residui con il limite comunque del doppio del valore che le cose colpite avevano al momento del sinistro con il massimo del valore d'acquisto al momento della stipula del contratto, tenuto conto della vetustà o deperimento per uso od altra causa. Qualora la ricostruzione, riparazione od il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale di perizia, l'ammontare del danno viene determinato come al punto B. La liquidazione effettuata secondo i criteri del punto B, determina l'indennizzo spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il valore a nuovo ed il valore allo stato d'uso verrà corrisposto a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto e purché, nel caso di rimpiazzo, l'utilizzatore ricorra a locazione finanziaria di MPS LEASING E FACTORING.

**5.6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società all'Assicurato-Contraente, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo o di perizia, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento verrà fatto trascorso l'anzidetto termine di 15 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte dell'Assicurato della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 1.2 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE, SEZIONE 1 e art. 3.1 - DELIMITAZIONE GENERALE DEI RISCHI ASSICURATI, SEZIONE 3.

A carico della Società non decorrono interessi se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge, un atto di cessione, oppure se il Contraente non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società.

La Società ha la facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a norma dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.

**RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE 2) RESPONSABILITA' CIVILE DEL CONTRAENTE****5.7 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro l'Utilizzatore o il Contraente deve:

darne avviso, preceduto da telegramma o telex per i sinistri mortali o di notevole gravità, alla Società ed A MPS LEASING E FATCORING. entro 9 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del sinistro;  
far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Società lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

L'utilizzatore è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra: ove poi risulti che abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.

**5.8 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO SPESE LEGALI**

La Società assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso.

Tuttavia, in caso di definizione transiva del danno, la Società a richiesta del Contraente, e ferma ogni altra condizione di polizza continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo trovasi al momento dell'avvenuta transazione. Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro la controparte sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e il Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dal Contraente che sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e la Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese sostenute dalla Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'inizio o l'esecuzione delle pratiche per la rilevazione del danno come pure la liquidazione o il pagamento del risarcimento, non pregiudicano le ragioni della Società per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque modo riconosciuta.

**Il Contraente si impegna a consegnare integralmente all'Utilizzatore copia delle Condizioni assicurative sopra riportate così come previsto dalle vigenti leggi.**